

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce riferisce alla Giunta in merito al recepimento dell'Accordo concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina - ECM approvato dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 5 novembre 2009.

Rammenta che la Regione Valle d'Aosta ha avviato, a partire dal 2002, ai sensi dell'art. 16 bis del decreto legislativo n. 229/1999, il sistema di educazione continua in medicina - ECM, rivolto a tutti gli operatori del servizio sanitario nazionale, sulla base dei principi sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni e delle determinazioni e criteri generali stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM.

Evidenzia che il sistema di accreditamento regionale sulla piattaforma regionale ECM deve trasformarsi da solo accreditamento degli eventi residenziali e della formazione sul campo ad accreditamento dei provider che erogano formazione residenziale, formazione sul campo, blended e formazione a distanza.

Evidenzia l'opportunità di dotarsi di un disegno regionale per il governo della formazione continua in sanità che sia in grado di recepire le indicazioni emanate in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, successivamente dettagliate nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010 ovvero:

- passaggio dall'accreditamento degli eventi formativi all'accreditamento dei provider di formazione, sia a livello nazionale che regionale, con conseguente assegnazione dei crediti formativi da parte dei provider stessi;
- realizzazione del dossier formativo del singolo professionista sanitario e/o dell'equipe, in conformità con gli obiettivi formativi individuati a livello nazionale, regionale ed aziendale;
- istituzione di un Osservatorio regionale sulla qualità della formazione, in stretta correlazione con l'Osservatorio Nazionale, in grado di verificare le attività promosse sul territorio, la loro qualità e coerenza agli obiettivi prefissati, nonché il mantenimento dei requisiti da parte dei provider accreditati;
- governance del sistema di formazione continua ECM, intesa come esperienza di cooperazione e partecipazione delle autonomie e delle responsabilità di tutti i soggetti istituzionali (Commissione Nazionale, Regioni/Province Autonome, Ordini e Collegi professionali...) coinvolti nel sistema;
- accreditamento dei provider ECM;
- valutazione della qualità del sistema formativo sanitario.

Sottolinea che il nuovo disegno del "Sistema di Governo della Formazione Continua in Sanità" individua gli organismi incaricati e i rispettivi ruoli in un'ottica di partecipazione attiva e responsabile da parte di tutti gli attori coinvolti nel sistema.

Evidenzia che con deliberazione della Giunta regionale n. 496 in data 26 febbraio 2010 è stata confermata, fino al 31 dicembre 2012, la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 4053 del 22 dicembre 2006 e n. 476 del 27 febbraio 2009 e che alla stessa viene attribuito il compito di delineare a livello tecnico il nuovo sistema di accreditamento dei provider avuto riguardo alle indicazioni definite a livello nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Albert Lanièce;
- visto il decreto legislativo n. 229/1999 (attuativo della legge 30 ottobre 1998 n. 419 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale") che ha integrato il decreto legislativo n. 502/1992 prevedendo alcuni articoli concernenti la formazione continua; in particolare, con l'articolo 16 bis, sono stati definiti il significato e le finalità della formazione continua ed è stato stabilito che i fornitori di iniziative di formazione debbono essere accreditati;
- evidenziato che con l'articolo 16 ter del suddetto decreto legislativo è stata prevista:
 - a) l'istituzione di una commissione nazionale per la formazione continua cui compete principalmente la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, il riconoscimento dei crediti formativi necessari e acquisibili con la partecipazione delle diverse iniziative formative, la determinazione e la verifica dei requisiti per l'accredimento dei fornitori delle medesime;
 - b) l'attribuzione alle regioni della funzione di programmazione e di organizzazione di specifici sistemi regionali di formazione continua;
- visti gli Accordi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, 13 marzo 2003, 20 maggio 2004, 23 marzo 2005, 16 marzo 2006, 2 agosto 2007 e 5 novembre 2009 in materia di formazione continua del personale sanitario;
- visti in particolare gli Accordi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni dell'1 agosto 2007, recante "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" e 5 novembre 2009, recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti";
- visto il documento di cui all'allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, recante "Linee di indirizzo per la formazione continua, ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta", che individua le funzioni dei soggetti e organismi istituzionali sopra citati e i livelli di partecipazione al sistema da parte degli organizzatori di formazione e dei professionisti della salute;
- visto il documento di cui all'allegato 2 alla presente proposta di deliberazione, predisposto dalla Commissione regionale per la formazione continua che definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei provider, dando modo agli organizzatori di formazione in possesso dei requisiti previsti di conseguire l'accredimento in qualità di provider;
- preso atto che, con l'accredimento dei provider in considerazione di quanto previsto in materia dall'Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2009, si rende necessario addivenire ad un sistema di formazione continua che responsabilizzi gli organizzatori di formazione abilitandoli ad assegnare direttamente i crediti ECM ai propri prodotti formativi e che, nel progressivo passaggio dal sistema di accreditamento degli eventi e progetti formativi al sistema di accreditamento dei provider, si rende particolarmente strategico il rafforzamento della funzione della Regione di monitoraggio e valutazione della qualità del sistema di formazione continua;

- ritenuto in tal senso di valorizzare il ruolo dell'Osservatorio regionale della formazione continua individuato, nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la formazione continua ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta" di cui all'allegato 1, tra gli organismi istituzionali del sistema a supporto della Regione, demandando la sua costituzione ad una successiva deliberazione della Giunta regionale;
- ritenuto, ai fini del conseguimento e mantenimento dell'accreditamento (provvisorio e standard) nelle Linee di indirizzo di cui all'allegato 1 sopra citato, di definire a carico del provider un contributo annuo dell'importo di € 2.500,00 a copertura degli oneri a carico della Regione per le attività di propria competenza, tenuto conto delle peculiarità della Regione dove insiste una sola Azienda Sanitaria Locale e dove tutte le prestazioni nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale sono rese in regime pubblico;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le "Linee di indirizzo per la formazione continua ECM della Regione autonoma Valle d'Aosta" contenuto nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che rappresentano lo strumento informativo rivolto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di formazione continua regionale;
2. di approvare i "Criteri di accreditamento dei provider ECM della Regione autonoma Valle d'Aosta" contenuti nell'allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, rivolto agli organizzatori di formazione che in possesso dei requisiti previsti intendono essere provider per la formazione continua ECM sul territorio regionale;
3. di dare atto che il passaggio dall'accreditamento della formazione (eventi e progetti formativi) all'accreditamento dei provider deve essere graduale, dando pertanto possibilità agli enti organizzatori di formazione già registrati nel sistema regionale di formazione continua di continuare a sottoporre eventi formativi all'accreditamento da parte della Commissione regionale per l'educazione continua fino alla data del conseguimento dell'accreditamento provvisorio e comunque per iniziative che si concludono entro il 31 dicembre 2012;
4. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la costituzione dell'Osservatorio regionale della formazione continua;
5. di prevedere a carico dei provider il versamento di un contributo annuo dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per le spese sostenute dall'amministrazione regionale per il sistema di accreditamento dei provider e per l'utilizzo del portale <http://ecm.regione.vda.it>,

le cui modalità di introito saranno definite con provvedimento del Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

6. di prevedere che saranno altresì poste a carico dei provider le spese per le visite finalizzate al rilascio e al mantenimento dell'accreditamento di cui alla presente deliberazione, le cui modalità operative verranno definite con provvedimento del Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
7. di stabilire che saranno altresì a carico dei provider le eventuali modifiche finalizzate alla personalizzazione del sistema informatico e, pertanto, limitate agli aspetti meramente gestionali legati al governo della formazione, messo a disposizione dall'amministrazione regionale attraverso il portale <http://ecm.regione.vda.it>.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE CONTINUA ECM DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

INTRODUZIONE

Il nuovo sistema ECM di Educazione Continua in Medicina contemplato nelle Linee di indirizzo per la formazione continua ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta si pone quale obiettivo il miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni sanitarie e della professionalità degli operatori con particolare riferimento alle peculiarità territoriali.

Nella consapevolezza dell'importanza dell'attività svolta dagli operatori impegnati nei servizi sanitari si intende proseguire in campo formativo ponendo particolare attenzione alle loro conoscenze favorendo i cambiamenti e gli adattamenti che il Servizio Sanitario Regionale deve affrontare in relazione all'evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione.

Tali linee di indirizzo rappresentano lo strumento informativo rivolto a tutti i soggetti che sono coinvolti nel sistema di formazione continua regionale e che a diversi livelli accedono al portale dedicato all'ECM.

Il presente documento, approvato dalla Giunta regionale, è stato elaborato tenendo conto della normativa nazionale che istituisce il sistema di formazione continua, in particolare del decreto legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni nonché degli specifici Accordi approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province Autonome.

Il periodo sperimentale del programma regionale di Educazione Continua in Medicina ha coinvolto nel tempo fornitori pubblici e privati (Azienda USL, Collegi, Ordini, Università, ecc.) che con il loro apporto hanno contribuito allo sviluppo e al consolidamento di una piattaforma informatica utilizzata per l'accreditamento regionale degli eventi formativi. Si tratta di una piattaforma che consente di conoscere in tempo reale tutta l'offerta formativa regionale, rendendo disponibile una banca dati di facile consultazione.

Si tratta ora di procedere nella realizzazione e nella definizione dei nuovi sviluppi dell'accreditamento e del controllo della qualità attraverso il passaggio dall'accreditamento degli eventi all'accreditamento dei provider di formazione e istituzione dell'Osservatorio regionale sulla qualità.

ARTICOLO 1. LA FORMAZIONE CONTINUA ECM

La formazione continua ECM rappresenta l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti della salute, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario. La formazione continua consiste in un percorso di attività formative che hanno lo scopo di sviluppare durante tutto l'arco della vita professionale le conoscenze, le qualifiche e le competenze dei professionisti della salute. E' quindi uno strumento importante di cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi, necessario per promuovere lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario, indispensabile a garantire nel tempo la qualità e l'innovazione dei suoi servizi.

ARTICOLO 2. OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Nell'accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 e in quello del 5 novembre 2009 tra i diversi strumenti innovativi individuati per la gestione della Formazione Continua in medicina da parte dei professionisti è stato proposto il Dossier formativo individuale e di gruppo.

Le diverse attività formative dovranno essere quindi programmate e realizzate secondo percorsi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale vigenti ed essere adeguatamente documentate nel Dossier formativo di ogni singolo professionista.

Gli obiettivi formativi nazionali e regionali sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità al fine di definire le adeguate priorità nell'interesse del SSR e più in generale della tutela della salute della collettività.

L'individuazione di obiettivi formativi generali inquadrabili come aree di intervento formativo e ricomprese nell'elenco delle 29 aree sotto indicate, costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità, atteso che tali obiettivi devono poi concretamente articolarsi ed armonizzarsi nel piano formativo (Dossier formativo) del singolo professionista e/o di équipe, all'interno del quale assumono rilievo tre tipologie di obiettivi formativi:

- a) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi tecnico-professionali) ;
- b) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nella attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione (obiettivi formativi di processo);
- c) finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema).

Questi obiettivi si propongono di migliorare il sistema sanitario nel suo complesso e a tal fine si rivolgono indistintamente a tutti gli attori dei processi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione i quali vengono sollecitati a sviluppare azioni e comportamenti in tal senso quali:

- a) l'individuazione dei bisogni formativi nel campo specifico delle proprie conoscenze e competenze tecnico professionali relative alle attività svolte;
- b) i comportamenti professionali che mettano al centro la persona ed i suoi bisogni;
- c) la pianificazione delle attività assistenziali rispetto a criteri di equità e alla presa in carico del progetto di cura e alla valutazione dei risultati in termini di miglioramento e/o mantenimento della salute;
- d) le capacità di collaborazione e integrazione tra strutture, tra attività e tra professionisti;
- e) la cultura e la pratica della sistematica valutazione della qualità dei processi, degli esiti, della qualità percepita e delle attività rese, attraverso programmi educazionali finalizzati ad un uso esperto delle tecniche di audit, di revisione tra pari, di seminari di autovalutazione dando così impulso al circuito del miglioramento continuo;

ARTICOLO 3. LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA ECM

Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

In questo nuovo sistema della formazione continua viene assicurato e condiviso il processo di cooperazione tra i vari attori del sistema in una visione "circolare" dello scambio di informazioni e di risultati. L'amministrazione regionale, quale organo con responsabilità di indirizzo e di governo fissa le regole del sistema e promuove sul proprio territorio l'intero programma della formazione continua, garantendone la qualità e la trasparenza. In particolare assolve alle seguenti funzioni:

- a) di programmazione del sistema di formazione continua, comprensiva delle azioni di analisi dei bisogni e di individuazione degli obiettivi formativi di interesse regionale;
- b) di accreditamento dei provider di formazione continua e di gestione dell'albo regionale dei provider;
- c) di governo e di valutazione del sistema di formazione continua ossia di verifica della sua funzionalità e qualità complessiva. Per assolvere a tale funzione si avvale del contributo tecnico dell'Osservatorio regionale della formazione continua, nonché delle proposte e osservazioni che pervengono dagli altri soggetti coinvolti nel sistema regionale di formazione continua;
- d) di invio al COGEAPS dei dati in ordine ai crediti ECM attribuiti ai partecipanti alla formazione organizzata da provider accreditati localmente.

ARTICOLO 4. LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

La Commissione regionale per la formazione continua è l'organismo tecnico, nominato dalla Giunta regionale, a cui sono affidate le seguenti attività:

- a) supporto alla Regione nell'ambito delle procedure di accreditamento dei provider;
- b) individuazione dei criteri di accreditamento delle diverse tipologie di formazione, quali residenziale, sul campo, FAD e BLENDED;
- c) monitoraggio della formazione continua (residenziale, sul campo, FAD, BLENDED) accreditata nell'ambito del sistema informativo regionale.

La Commissione provvede a regolare la formazione continua attraverso manuali di accreditamento Provider coerenti con i principi e i criteri riportati di seguito:

- 1) Attribuzione dei crediti formativi agli eventi di formazione (Accordo Stato Regioni 2007)
- 2) Qualità della formazione continua erogata (Accordi Stato Regioni 2007 e 2009)
- 3) Garanzia d'indipendenza del contenuto formativo (Accordo Stato Regioni 2009).

ARTICOLO 5. L'OSSERVATORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

L'Osservatorio regionale della formazione continua è nominato dalla Giunta regionale ed è composto dai rappresentanti di Ordini e Collegi delle professioni sanitarie interessati alla partecipazione.

L'Osservatorio definisce le griglie di osservazione (check list) finalizzate a rilevare la qualità della formazione erogata, tenendo conto, tra l'altro, della coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e progettazione dell'intervento formativo, della qualità del processo formativo in aula, della presenza di eventuali conflitti di interesse.

L'Osservatorio si avvale di osservatori (team di osservazione) adeguatamente formati per la rilevazione della qualità formativa erogata.

ARTICOLO 6. GLI ORDINI E I COLLEGI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, che possono essere provider di formazione continua, rivestono il ruolo di garanti della professione e di certificatori della formazione continua. In particolare assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gestiscono l'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dai loro iscritti
- b) registrano tutti i crediti formativi acquisiti dai loro iscritti per la formazione accreditata fuori dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) registrano i crediti formativi acquisiti dai loro iscritti in qualità di tutor di stage e tirocini nell'ambito di progetti formativi gestiti autonomamente
- d) garantiscono l'appropriatezza della formazione rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta
- e) certificano l'acquisizione dei crediti formativi ECM

ARTICOLO 7. I PROFESSIONISTI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE CONTINUA ECM

La formazione continua ECM è rivolta a tutti coloro, che lavorano in ambito sanitario e socio sanitario, come dipendenti, convenzionati e liberi professionisti. Le professioni interessate sono le seguenti:

- | | |
|--|--|
| - Medico chirurgo | - Tecnico della riabilitazione psichiatrica |
| - Odontoiatra | - Terapista occupazionale |
| - Farmacista | - Educatore professionale |
| - Veterinario | - Tecnico audiometrista |
| - Psicologo | - Tecnico sanitario laboratorio biomedico |
| - Biologo | - Tecnico sanitario di radiologia medica |
| - Chimico | - Tecnico di neurofisiopatologia |
| - Fisico | - Tecnico ortopedico |
| - Infermiere | - Tecnico audioprotesista |
| - Infermiere pediatrico | - Tecnico della fisiopatologia
Cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare |
| - Ostetrica/o | - Igienista dentale |
| - Podologo | - Dietista |
| - Fisioterapista | - Tecnico della prevenzione nell'ambiente |
| - Logopedista | - Assistente sanitario |
| - Ortottista/Assistente di oftalmologia | |
| - Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva | |

L'obbligo della formazione continua è strettamente connesso all'esercizio della professione sanitaria e decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, l'obbligo formativo decorre comunque dall'anno successivo a quello di iscrizione.

ARTICOLO 8. I PROVIDER ORGANIZZATORI DELLA FORMAZIONE CONTINUA NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Gli organizzatori di formazione pubblici e privati, in possesso dei requisiti indicati dalla Giunta regionale, che hanno ricevuto l'accreditamento regionale sono abilitati a realizzare attività formative idonee per l'ECM, attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

Per il sistema regionale di formazione continua, la richiesta di accreditamento del provider avviene esclusivamente accedendo alla piattaforma regionale ECM, sul portale <http://ecm.regione.vda.it>.

I provider operanti nell'ambito della formazione continua in sanità devono essere in grado di garantire una formazione obiettiva, non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti sanitari.

ARTICOLO 9. IL SISTEMA INFORMATIVO E L'ANAGRAFICA REGIONALE DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si avvale di un sistema informativo dedicato alla formazione continua (portale <http://ecm.regione.vda.it>). Tale sistema informativo dispone di una banca dati a cui accedono, a livelli diversi:

- a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta, amministratore e garante del sistema (compresa la Commissione regionale ECM) che gestisce le procedure di accreditamento dei provider, aggiorna l'albo regionale dei provider, coordina i flussi di comunicazione, acquisisce in maniera aggregata tutti i dati della formazione realizzata sul territorio e valuta complessivamente il sistema in termini di qualità della formazione erogata, di monitoraggio delle risorse economiche investite e di indirizzo della formazione verso obiettivi formativi regionali sempre più specifici e mirati;
- b) gli organizzatori di formazione, che ricevono l'accreditamento come provider, e gestiscono l'intero processo formativo dall'analisi dei fabbisogni formativi, all'accreditamento della formazione, alla gestione dei costi e delle risorse economiche impiegate, fino al rilascio del certificato ECM. Per i provider di formazione che sono anche datori di lavoro dei professionisti della salute il sistema informativo consente di consultare la situazione formativa del proprio personale dipendente;
- c) i professionisti della salute, che possono verificare la loro situazione formativa (vedi Dossier formativo di cui all'articolo 16) e avere comunicazione di tutte le iniziative formative ECM accreditate sul territorio regionale;
- d) gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e l'Azienda USL che gestiscono l'anagrafe dei crediti formativi ECM dei propri iscritti, anagrafe in gran parte alimentata direttamente dal sistema attraverso la gestione delle attività formative da parte dei provider.

L'anagrafica, periodicamente aggiornata, viene alimentata da:

- anagrafica del personale utilizzato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- anagrafica delle strutture sanitarie convenzionate che aderiscono al sistema
- anagrafica di Ordini e Collegi regionali delle professioni sanitarie

ARTICOLO 10. LA FORMAZIONE CONTINUA E GLI OBIETTIVI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

La formazione continua per essere efficace non si sviluppa in modalità occasionali, ma secondo percorsi programmati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema sanitario

nazionale e regionale. Gli obiettivi formativi nazionali e regionali rappresentano lo strumento per orientare i programmi di formazione continua rivolti ai professionisti sanitari.

Per questo la Regione Autonoma Valle d'Aosta privilegia l'accreditamento della formazione continua coerente con gli obiettivi regionali individuati nel Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013, approvato con legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34.

ARTICOLO 11. LE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE CONTINUA

La Commissione regionale per la formazione continua ECM accredita le seguenti tipologie di formazione:

A) Formazione residenziale FR

Include molteplici attività formative che si caratterizzano per il fatto che l'insegnamento è consumato simultaneamente alla sua produzione. Le tipologie di formazione residenziale evidenziano modalità organizzative (risorse strutturali e strumenti didattici) ed educazionali (lezioni frontali, lavoro a piccoli gruppi,...) peculiari e diverse fra di loro.

B) Formazione sul campo FSC

E' tutta la formazione che si fa sul posto di lavoro e che ha la finalità di modificare aspetti di pratica professionale. In particolare essa comporta un incremento innovativo di conoscenze, abilità e competenze.

Tale tipo di formazione permette di verificare sul campo la reale capacità del professionista di comprendere ed attuare gli insegnamenti teorici precedentemente forniti. Essa implica la possibilità di utilizzare per l'apprendimento le strutture sanitarie, le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali al fine di modificare la pratica professionale e, talvolta, gli esiti assistenziali. Essa risulta di notevole rilevanza strategica per assicurare all'organizzazione che l'affidamento di compiti e mansioni sia fatto e monitorato sulla base di un'effettiva verifica dell'autonomia e abilità dei singoli.

C) Formazione a distanza (FAD)

E' la formazione fruibile in tempi e sedi diverse da quelle del docente/relatore/tutor.

E' costituita da tutti quei processi di trasferimento delle conoscenze in forma sincrona o asincrona, in relazione alla finalità della formazione.

D) Formazione blended

La formazione blended si articola in percorsi formativi strutturati che prevedono momenti in aula (FR) e momenti a distanza (FAD), oppure momenti in aula ed esperienze di formazione sul campo (FSC), o ancora integrano momenti di formazione residenziale, a distanza e sul campo.

ARTICOLO 12. LA FORMAZIONE ALL'ESTERO

La formazione all'estero, accreditabile ECM, in fase sperimentale, si presenta nelle seguenti tipologie:

- a) il professionista della Regione Autonoma Valle d'Aosta che frequenta un'iniziativa formativa all'estero;
- b) il provider italiano accreditato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta che intenda realizzare un'attività formativa transfrontaliera.

In ordine all'accREDITAMENTO delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero non possono essere accreditate quelle svolte su navi in rada o in corso e in occasione di crociere in Italia o all'estero.

Per quanto riguarda requisiti, criteri e procedure di accREDITAMENTO della formazione all'estero definiti dalla Commissione regionale per la formazione continua, si rimanda all'allegato a) del presente documento.

ARTICOLO 13. I LIMITI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI

Non sono accreditate le iniziative formative aventi ad oggetto:

- a) alfabetizzazione informatica (word, excel...);
- b) alfabetizzazione di una lingua straniera;
- c) corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento alla normativa fiscale.

ARTICOLO 14. LE MEDICINE NON CONVENZIONALI

Sono accreditabili nell'ambito delle rispettive competenze professionali di ciascun professionista le iniziative riguardanti le medicine non convenzionali previste dalla normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 15. I CREDITI ECM

I crediti ECM sono la misura dell'impegno e del tempo che ogni professionista ha dedicato annualmente all'aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Ogni professionista deve acquisire i crediti partecipando ad iniziative formative organizzate da provider accreditati a livello nazionale e/o regionale. I crediti assegnati ad ogni iniziativa formativa realizzata dal provider accreditato nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono individuati secondo i criteri di accREDITAMENTO approvati dalla Commissione regionale per la formazione continua.

I crediti maturati dai professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua organizzate da provider accreditati a livello nazionale e/o regionale sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

Per il periodo 2008-2010 la quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità ha dovuto acquisire era di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per tale triennio potevano essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.

Per il triennio 2011-2014 e successivi si demanda a quanto previsto dagli Accordi tra lo Stato le Regioni e Province Autonome in materia che saranno di volta in volta approvati.

ARTICOLO 16. OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI ED INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO

Il Dossier formativo rappresenta lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo professionista (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale).

E' uno strumento di accompagnamento del professionista in grado di:

- a) rendere esplicito e visibile il proprio percorso formativo;
- b) programmare la formazione individuale e di gruppo;
- c) valutare la pertinenza e la rilevanza delle azioni formative erogate e frequentate in rapporto al proprio lavoro;
- d) monitorare il percorso formativo in relazione agli obiettivi raggiunti, ai crediti acquisiti e definire il proprio piano formativo;
- e) consentire l'esercizio della propria professione in modo più appropriato, identificando e coniugando i propri bisogni formativi in modo coerente con quelli del contesto di lavoro.

Nell'ambito del proprio dossier formativo, il professionista deve aver assolto a tre tipologie di obiettivi formativi:

- a) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi tecnico professionali);
- b) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono a professionisti ed equipe che intervengono in un determinato segmento di produzione (obiettivi formativi di processo);
- c) finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono di norma a tutti i professionisti avendo caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema).

Nell'ambito delle aree successivamente indicate, data la loro genericità e generalità, individuate dalla Commissione Nazionale ECM, si ritiene che a pieno titolo possano rientrare gli obiettivi formativi di rilievo regionale definiti nel Piano regionale per la salute e il benessere sociale vigente nonché per quanto riguarda l'USL della Valle d'Aosta quelli che verranno inseriti annualmente nell'ambito dell'accordo di programma. Le aree sottoelencate costituiscono dunque aree di riferimento che in coerenza con il Piano regionale per la salute e il benessere sociale vigente dovranno essere utilizzate per l'individuazione degli "obiettivi formativi" che devono essere evidenziati nei Piani di Formazione dei singoli Provider, pubblici e privati e nei dossier formativi individuali e di gruppo.

AREE TEMATICHE:

1. APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP).
2. LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE.
3. DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA.
4. APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SANITARIE NEI LEA. SISTEMI DI VALUTAZIONE, VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA.
5. PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL GOVERNO CLINICO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE.
6. LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT.

7. LA COMUNICAZIONE EFFICACE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE. LA PRIVACY ED IL CONSENSO INFORMATO
8. INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE.
9. INTEGRAZIONE TRA ASSISTENZA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA.
10. EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE.
11. MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (vedi nota 1).
12. ASPETTI RELAZIONALI (LA COMUNICAZIONE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE DELLE CURE..
13. METODOLOGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI DI PREVENZIONE PRIMARIA.
14. ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA QUALITA'.
15. MULTICULTURALITA' E CULTURA DELL' ACCOGLIENZA. NELL' ATTIVITÀ SANITARIA.
16. .ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA.
17. ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN.
18. CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE;
19. MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA'.
20. TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE *e/o* STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE
21. TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE.
22. FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE MENTALE): TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI.
23. SICUREZZA ALIMENTARE E/O PATOLOGIE CORRELATE.
24. SANITÀ VETERINARIA
25. FARMACOEPIDEMIOLOGIA, FARMACOECONOMIA, FARMACOVIGILANZA.
26. SICUREZZA AMBIENTALE E/O PATOLOGIE CORRELATE
27. SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE CORRELATE
28. IMPLEMENTAZIONE DELLA CULTURA E DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI DONAZIONE TRAPIANTO.
29. INNOVAZIONE TECNOLOGICA: VALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI GESTIONE DFLLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI. HELTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.

Il professionista accede al proprio dossier formativo, tramite password nell'ambito del portale <http://ecm.regione.vda.it>. Oltre a visualizzare la propria situazione formativa certificata ECM, il professionista può gestire in autonomia una specifica sezione, nell'ambito della quale inserisce eventuali altri percorsi formativi non certificati ECM, nonché può iscriversi alla formazione, ove sono previste le modalità on line di iscrizione.

ARTICOLO 17. LE SPONSORIZZAZIONI

Sponsor è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, beni o servizi a un provider ECM, mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello sponsor medesimo.

La sponsorizzazione costituisce una fonte regolata di finanziamento di manifestazioni congressuali e convegnistiche, nonché di programmi formativi elaborati e organizzati in forma di eventi residenziali o a distanza da parte di soggetti pubblici e privati.

Ai fini dell'accREDITAMENTO della formazione sponsorizzata, il provider deve garantire che la formazione è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti. Allo scopo presso la propria segreteria organizzativa deve essere disponibile la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante l'esistenza di contratti scritti di sponsorizzazione da cui emergono le parti interessate, l'entità e la tipologia del supporto e le rispettive obbligazioni;
- b) dichiarazioni relative al conflitto di interessi;
- c) documento che descrive le procedure adottate per la rilevazione degli eventuali conflitti e la loro risoluzione;
- d) documento sulle regole e procedure adottate dal provider per il pagamento di rimborsi e onorari al personale coinvolto nella realizzazione del programma formativo.

In particolare viene evidenziato che i pagamenti/rimborsi, anche di ospitalità, a docenti/tutor/relatori e altri ruoli previsti nell'ambito della formazione siano effettuati dal provider (e non dallo sponsor) sulla base di un regolamento interno formalmente approvato. Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di docenti/tutor/relatori e altri ruoli previsti nell'ambito della formazione;

- e) dichiarazione che il reclutamento dei partecipanti alla formazione è avvenuto senza interferenze da parte dello sponsor;
- f) dichiarazione che attesta la riservatezza di elenchi e indirizzi dei partecipanti, che non possono essere trasmessi in alcun modo allo sponsor;
- g) documento riepilogativo degli esiti del questionario sulla qualità percepita dai partecipanti alla formazione, con riferimento specifico alla presenza di sponsor.

ARTICOLO 18. CONTRIBUTO DEI PROVIDER ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA ECM

Per conseguire e mantenere l'accREDITAMENTO, il Provider è tenuto al versamento a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta di un contributo annuo dell'importo di € 2.500,00, a copertura degli oneri a carico della Regione medesima per le attività di propria competenza. Le modalità e i tempi per il versamento del contributo saranno definiti con provvedimento del Direttore della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e verranno rese note attraverso il portale <http://ecm.regione.vda.it>.

Allegato a)

RICONOSCIMENTO DI CREDITI ECM PER LA FORMAZIONE ALL'ESTERO.

1. Professionista della Regione Autonoma Valle d'Aosta che frequenta un evento all'estero.

Sono riconosciuti crediti ECM per la frequenza all'estero di iniziative formative rientranti nelle seguenti tipologie:

- formazione residenziale
- stage presso strutture ospedaliere, università, strutture di ricerca ..

Il professionista, ultimata la frequenza, dovrà compilare il modello di domanda di seguito allegato e consegnare la documentazione relativa all'evento ai seguenti soggetti:

- all'ordine/collegio di appartenenza, qualora il professionista vi sia iscritto.
- all'Azienda USL della Valle d'Aosta, qualora il professionista ne sia dipendente e non risulti iscritto a ordini e collegi professionali.
- alle strutture sanitarie convenzionate con il servizio sanitario regionale, qualora il professionista ne sia dipendente e non risulti iscritto a ordini e collegi professionali.
- all'Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali qualora si tratti di libero professionista non iscritto ad ordini e collegi professionali.

L'iniziativa formativa, e quindi i crediti ECM riconosciuti, sarà valutata sulla base degli elementi caratterizzanti e utilizzando i criteri di calcolo dei crediti ECM della formazione svolta sul territorio regionale.

Al partecipante è rilasciata una attestazione dell'attività formativa svolta all'estero e una quantificazione del credito ECM equivalente attribuibile.

2. Provider della Regione Autonoma Valle d'Aosta che intenda realizzare un'attività formativa transfrontaliera.

Per attività transfrontaliere si intendono le attività formative che si svolgono nelle Regioni e Province prossime ad un confine con uno Stato estero con il quale sono in corso, in materia sanitaria, rapporti di reciproca collaborazione.

Per essere riconosciute come attività formative transfrontaliere, le attività devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) provider accreditato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- b) esistenza di un Accordo bilaterale o Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione/USL e lo Stato estero
- c) una parte dell'attività o l'intera attività deve svolgersi presso una sede situata entro i confini dello Stato estero
- d) la sede di svolgimento all'estero preferibilmente, ma non esclusivamente di tipo istituzionale (es. ospedale, università...) presso lo stato estero
- e) tematica di comune interesse per le regioni confinanti coerente con l'accordo bilaterale o il protocollo d'intesa di riferimento.

Il provider, le cui attività formative organizzate all'estero, soddisfino i requisiti sopra indicati procederà all'inserimento della formazione nell'ambito del portale <http://ecm.regione.vda.it>.

MODELLO DI DOMANDA DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE ALL'ESTERO A CUI IL PROFESSIONISTA HA PARTECIPATO

All'Ordine/Collegio di appartenenza
(se professionista iscritto a Ordine/Collegio)

All'Azienda USL della Valle D'Aosta
(se professionista dipendente, non iscritto a Ordine/Collegio)

Alle Strutture sanitarie convenzionate

All'Assessorato sanità, salute e politiche sociali
(se libero professionista non iscritto a Ordine/Collegio)

SOGGETTO RICHIEDENTE

Nome e Cognome	
Codice fiscale	
Residenza	
Professione	
Telefono	
Email	

EVENTO FORMATIVO

Ente organizzatore (Non possono essere organizzatori di formazione i soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per l'infanzia, dispositivi e strumenti medici)	
Titolo	
Data di svolgimento	
Luogo di svolgimento	
Durata della formazione (indicare il numero complessivo di ore frequentate 1 ora=60 minuti)	

Professioni destinatarie	
Numero partecipanti (ca)	
Tipologia di formazione	a) formazione residenziale b) stage (presso strutture ospedaliere, università, strutture di ricerca) articolato nelle seguenti fasi: <input type="checkbox"/> laboratori didattici (n. ore _____) <input type="checkbox"/> momenti di confronto strutturato sull'andamento dello stage (n. ore _____) <input type="checkbox"/> momenti strutturati di revisione della casistica clinica e organizzativa (n. ore _____) <input type="checkbox"/> studio di materiale didattico di approfondimento teorico (n. ore _____) <input type="checkbox"/> consultazione banche dati on line (n. ore _____) <input type="checkbox"/> esecuzione diretta di attività sotto supervisore (n. ore _____) Modalità di valutazione dell'apprendimento <input type="checkbox"/> questionario <input type="checkbox"/> prova orale <input type="checkbox"/> prova scritta <input type="checkbox"/> prova pratica <input type="checkbox"/> altro
Lingua utilizzata:	
Materiale didattico distribuito:	
Coerenza della formazione con gli obiettivi nazionali e regionali	

La/il sottoscritta/o _____
certifica, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali del reato di falsa attestazione (artt. 75 e 78 DPR 445/2000 e art. 483, 495 e 496 del codice penale) di aver frequentato almeno il 90% dell'iniziativa formativa di cui chiede la valutazione.

Luogo, data e firma

Allegati al modello di domanda

- programma dettagliato dell'iniziativa
- indicazioni sulla professionalità dei relatori
- indicazioni sulla professionalità del responsabile scientifico dell'iniziativa
- Copia dell'attestato di partecipazione completo della durata della partecipazione.

CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PREMESSA

Il nuovo sistema di Formazione Continua in Medicina viene avviato nella Regione Autonoma Valle d'Aosta sulla base dei precedenti Accordi tra Governo e le Regioni e province autonome del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009, al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità, sulla base del principio dell'obbligatorietà dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutti i professionisti sanitari come strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo professionale.

La fase sperimentale avviata nell'anno 2002 dalla Giunta regionale in applicazione del decreto legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ha individuato le funzioni, gli organismi e i soggetti istituzionali coinvolti, nonché le risorse necessarie per darvi attuazione. In questi anni il sistema è notevolmente cresciuto, grazie anche alla realizzazione di un portale ad esso dedicato, che ha permesso il governo della formazione, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'accreditamento e gestione delle iniziative formative, fino all'aggiornamento del dossier formativo di ogni singolo professionista.

Il nuovo sistema ECM, così come disegnato dagli Accordi citati, è *“un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e il livello nazionale, basato su regole comuni e condivise che ne assicurano l'omogeneità su tutto il territorio nazionale e una chiara ripartizione di compiti tra i rispettivi ambiti di azione”* (Accordo S.R. 2007 – Le Premesse – pag. 1)

L'architettura della *governance* disegnata dagli Accordi per il governo di questo sistema si connota quindi per la presenza di soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi, con il compito di concorrere complessivamente alla realizzazione di un articolato sistema policentrico.

Le componenti di questo sistema sono state individuate nelle rappresentanze ordinistiche professionali, e nel quadro del federalismo sanitario nei soggetti istituzionali in campo: Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, quali componenti fondamentali per la funzione di governo della Formazione Continua.

Il punto di svolta è rappresentato ora dall'accreditamento dei provider e dalla conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi ECM, riconoscendo alle Regioni/Province Autonome la funzione di governo, monitoraggio e valutazione del sistema di formazione continua.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento redatto dalla Commissione regionale per la formazione continua ECM individua, nel rispetto dell'Accordo nazionale del 5 novembre 2009 e tenuto conto del conseguente Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, il procedimento di accreditamento dei provider, nonché definisce i necessari requisiti, avendo a riguardo a:

- le caratteristiche del provider
- la sua organizzazione generale e le risorse
- la qualità dell'offerta formativa

Il presente documento è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione regionale per la formazione continua, sulla base delle esperienze derivanti dalla sua applicazione e dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia.

2. ACCREDITAMENTO NAZIONALE E REGIONALE DEI PROVIDER

L'accreditamento di un provider ECM è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (ente accreditante) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi, tenuto conto dei criteri di attribuzione e calcolo dei crediti definiti dall'ente accreditante.

L'accreditamento viene rilasciato da un solo ente accreditante (Commissione nazionale o Regione/Provincia Autonoma, anche tramite organismi all'uopo costituiti) a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti.

Per l'Azienda sanitaria USL, per gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie pubblici o privati e per gli enti regionali di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica, le cui sedi insistono sul territorio regionale, sussiste l'obbligo di accreditarsi presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Le Università, le Società scientifiche, gli IRCCS, gli I.I.ZZ.SS., gli Ordini, i Collegi, le relative federazioni, le Associazioni professionali, gli enti di diritto pubblico di rilevanza regionale e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza, quest'ultima con requisiti di tracciabilità, possono scegliere il soggetto accreditante (Commissione nazionale per la formazione continua o Regione/Provincia Autonoma), purché rispettino i limiti conseguenti. In caso di accreditamento presso la Commissione nazionale per la formazione continua, per tali soggetti, non sussistono vincoli territoriali; in caso di accreditamento presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'attività residenziale e la formazione a distanza, quest'ultima con i requisiti della tracciabilità, devono essere erogati sul territorio regionale e comunque limitati agli operatori sanitari che svolgono l'attività sanitaria prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'accreditamento può essere richiesto dal provider limitatamente a specifiche aree formative (ad esempio Società scientifiche che si rivolgono al settore o settori disciplinari che rappresentano o affini), a specifiche tipologie di formazione (residenziali, a distanza, sul campo...), o ancora a specifiche professioni sanitarie.

I crediti formativi attestati ai professionisti sanitari da un provider accreditato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta hanno valore nazionale.

3. ENTE ACCREDITANTE – IL LIVELLO ISTRUTTORIO

Occorre distinguere concettualmente il livello istruttorio, funzionale al processo di accreditamento del provider, rispetto al livello di tutela e garanzia dell'indipendenza del contenuto formativo dagli interessi degli sponsor e da quello incentrato sulla valutazione della qualità dell'attività formativa.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è l'ente accreditante a livello regionale e si avvale della Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, nell'ambito del procedimento di accreditamento.

L'istruttoria preliminare sulle richieste di accreditamento compete alla struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

La struttura regionale competente esamina la documentazione ricevuta ai fini dell'accreditamento e, sentita la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, provvede ai seguenti adempimenti:

- il rilascio dell'accreditamento provvisorio/standard;
- l'adozione di eventuali sanzioni (ammonizione, sospensione, diniego, revoca dell'accreditamento) al provider, qualora riscontri violazioni;

- l'Istituzione e la gestione e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei provider ECM, che include i provider accreditati a livello regionale;
- la gestione dell'anagrafe dei crediti dei professionisti sanitari della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed al trasferimento periodico dei dati al COGEAPS;
- la comunicazione alla Commissione nazionale per la formazione continua dell'elenco dei provider che hanno conseguito l'accredimento standard, per l'aggiornamento dell'albo nazionale;
- la produzione di un rapporto annuale sulle attività ECM tenendo conto anche dei risultati delle verifiche /audit effettuate per il rilascio dell'accredimento standard.

4. IL PROVIDER ECM ACCREDITATO

Il provider ECM è un soggetto che deve :

- avere configurazione giuridica e sede operativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- garantire la effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM;
- assicurare la valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti relativamente a ogni evento o programma;
- valutare l'apprendimento dei singoli partecipanti nelle diverse forme possibili, alla fine dei programmi ed eventualmente in itinere. La valutazione dell'apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti che devono, tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere caratteristiche paragonabili per i diversi programmi in modo da creare condizioni standard di valutazione;
- deve essere in grado di organizzare e rendere fruibili eventi o programmi educazionali garantendo anche il supporto logistico, il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell'apprendimento ovvero la trasmissione dei dati su traccia elettronica;
- avere competenze nelle metodologie, nelle tecniche e nei contenuti della formazione degli operatori sanitari, che devono essere garantiti dal profilo delle competenze documentate del responsabile scientifico;
- assicurare l'indipendenza dei programmi formativi;
- assegnare, utilizzando il sistema informativo regionale, i crediti ECM ai propri prodotti formativi ed attestare l'acquisizione dei crediti ai partecipanti alle attività educative che organizza, dopo aver verificato positivamente il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- impegnarsi a trasmettere, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ogni eventuale cambiamento di denominazione, di stato giuridico e di statuto, inclusa la formazione di consorzi. Dal momento di tale comunicazione e fino all'autorizzazione della Regione non potrà svolgere alcuna attività ECM;
- rendere disponibile e accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di verifica
- versare, ai fini del conseguimento e del mantenimento dell'accredimento, il contributo annuo definito dalla Giunta regionale in Euro 2.500,00 a copertura degli oneri a carico della Regione per le attività di propria competenza;
- assumere a proprio carico l'onere derivante da eventuali visite e/o audit;
- impegnarsi ad utilizzare il sistema informativo della Regione Autonoma Valle d'Aosta per tutte le attività previste dal presente documento e dai documenti allegati al fine di soddisfare i requisiti di accreditamento ed i conseguenti fabbisogni informativi;
- impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la formazione continua ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- possedere i requisiti per l'accredimento di cui all'allegato a).

Le aziende farmaceutiche e quelle che forniscono strumenti e presidi medici non possono acquisire il ruolo di provider.

Il rispetto dei requisiti e dei criteri di accreditamento contenuti nel presente documento, unitamente alla corretta trasmissione dei crediti formativi acquisiti dai professionisti sanitari in occasione della partecipazione agli eventi formativi (di ogni tipologia) a cura della Regione quale Ente accreditante al CO.GE.A.P.S., costituiscono presupposto affinché i crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un provider accreditato o direttamente dall'ente accreditante per singoli eventi formativi comunque erogati a livello regionale, abbiano valore su tutto il territorio nazionale.

5. IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Il procedimento di accreditamento del provider ECM si articola nelle seguenti fasi:

A) Domanda di accreditamento provvisorio

I soggetti richiedenti l'accredimento come provider ECM inviano alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Sanità, salute e politiche sociali apposita domanda di accreditamento provvisorio.

In particolare, oltre alla domanda di accreditamento, il provider è tenuto a fornire:

- documentazione relativa all'attività formativa già svolta (nel caso si tratti di ente precedentemente non registrato nel sistema regionale ECM e comunque non di nuova costituzione);
- per i soggetti privati: certificato CCAA di iscrizione al Registro delle imprese con dicitura antimafia o analogo documento di iscrizione in apposito Registro per gli enti che non sono soggetti alla registrazione alla Camera di Commercio;
- Piano formativo annuale che evidenzia iniziative formative rivolte ai professionisti sanitari.

Il modello di domanda di accreditamento provvisorio deve essere debitamente compilato, attraverso il sistema informativo regionale <http://ecm.regione.vda.it> e trasmesso per posta all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, unitamente alla documentazione sopra indicata.

B) Accredimento provvisorio

La Regione, sulla base della documentazione prodotta dal provider e sentita la Commissione Regionale per l'educazione continua in medicina:

- emette, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, un proprio atto con il quale:
 1. rilascia l'accredimento provvisorio con validità di 12 mesi. Entro tale periodo, la Regione a seguito delle verifiche, rilascia accreditamento standard o comunica il diniego di accreditamento standard;
 2. sospende i termini per l'accredimento provvisorio per lievi difformità e carenze rilevate nella documentazione prodotta, invitando il provider a sanare, entro termini stabiliti, le predette difformità e carenze;
 3. comunica il diniego di accreditamento provvisorio per gravi difformità e carenze rilevate nella documentazione prodotta. In questo caso il provider può ripresentare domanda di accreditamento provvisorio non prima di un anno dal diniego;
- istituisce e aggiorna l'Albo regionale dei provider ECM.
- annota eventuali criticità segnalate dai diversi organismi di controllo e di monitoraggio a livello regionale, intervenute a carico del provider stesso ai fini del mantenimento della posizione accreditata o per il riconoscimento dell'accredimento standard.

C) Accredimento standard

Nel corso dei 12 mesi successivi al rilascio dell'atto di accreditamento provvisorio, la Regione, con l'ausilio della Commissione regionale per l'educazione continua in medicina:

1. svolge attività di verifica sull'attività formativa svolta e sugli aspetti organizzativi e strutturali ad essa connessi (requisiti di cui all'allegato A), di tutti i provider accreditati provvisoriamente, avvalendosi in particolare del sistema informativo regionale (<http://ecm.regione.vda.it>). L'attività di verifica comprende:
 - la valutazione delle informazioni relative alle caratteristiche dei provider (risorse strutturali e organizzative per la formazione)
 - l'analisi delle interviste e/o dei questionari di gradimento sulla qualità percepita dai partecipanti e dai docenti delle attività formative realizzate.
 - la stesura di un verbale con i risultati delle valutazioni;
3. emette, sulla base del verbale trasmesso, un proprio atto con il quale:
 - a) rilascia l'accredimento standard per 4 anni;
 - b) comunica il diniego di accreditamento standard per gravi difformità e carenze rilevate nella verifica dei requisiti e nella valutazione della quantità e qualità della formazione erogata. In questo caso il provider decade anche dall'accredimento provvisorio e può ripresentare domanda non prima di un anno dal diniego dell'accredimento standard.
4. aggiorna l'albo regionale dei provider ECM e comunica alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco dei provider accreditati.

D) Revoca dell'accredimento standard

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, sentita la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, revoca l'accredimento standard, qualora durante il periodo di mantenimento:

- verifichi il mancato possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato a)
- rilevi che il provider non ha accreditato alcuna iniziativa formativa nell'arco di tre anni.

Il provider, a cui è stato revocato l'accredimento standard, deve attendere 12 mesi prima di richiedere nuovamente l'accredimento provvisorio.

6. NORME FINALI

I fornitori registrati nel sistema regionale che hanno svolto attività formativa nell'anno 2011 dovranno presentare domanda di accreditamento entro e non oltre il 30 settembre 2012.

L'accredimento in parallelo degli eventi formativi inseriti a sistema si concluderà per tutti i fornitori alla data del rilascio dell'accredimento provvisorio ed in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Allegati

Al presente documento sono allegati:

Allegato a) Requisiti minimi per l'accredimento dei provider

Allegato b) Domanda di accreditamento provvisorio

Allegato a)

REQUISITI MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

I requisiti che il provider deve dichiarare di possedere per ottenere l'accREDITAMENTO (provvisorio e standard) riguardano :

- a) le caratteristiche del soggetto richiedente
- b) l'organizzazione generale e le risorse
- c) la qualità dell'offerta formativa

Perché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che tutti i requisiti indicati siano soddisfatti secondo gli indicatori e le evidenze di seguito riportate.

1. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Requisito	Indicatore	Evidenza nei casi di verifica per conseguire l'accREDITAMENTO standard
Ragione Sociale	Denominazione	Solo per i soggetti privati: certificato CCIAA di iscrizione nel Registro delle imprese o analogo certificato di iscrizione in apposito registro
Sede operativa	Sede con i requisiti necessari alla gestione delle attività ECM e situata nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta	
Legale rappresentante	Generalità complete del rappresentante legale	
Impegno statutario nel campo della formazione continua in sanità	Presenza esplicita di questa finalità nell'atto costitutivo anche a titolo non esclusivo	
Pregressa esperienza in Attività didattico/formativa in campo sanitario	Evidenza di attività formative in campo sanitario e indicazione delle aree di attività prevalenti realizzate negli ultimi tre anni. Questo requisito non è obbligatorio per l'accREDITAMENTO provvisorio di provider di nuova costituzione	Documentazione in cui si evidenzia che il provider ha progettato, pianificato realizzato attività formative in campo sanitario
Affidabilità economica finanziaria	Presenza di bilanci e/o documenti economici annuali	Bilanci e/o documenti economici che evidenziano le risorse dedicate alla formazione
Affidabilità rispetto alle norme in tema di sicurezza, prevenzione e fiscalità	Presenza di documentazione relativa a : - antimafia (per privati) - rispetto obblighi prevenzione infortuni (strutture, attrezzature) - rispetto obblighi in tema di contributi previdenziali e assistenziali - rispetto obblighi fiscali	Documentazione che evidenzia il rispetto della normativa nazionale e regionale in vigore in materia

2. ORGANIZZAZIONE GENERALE E RISORSE

Requisito	Indicatore	Evidenza nei casi di verifica per conseguire l'accreditamento standard
Sedi, strutture/attrezzature disponibili (proprie o per contratto)	Sono disponibili sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività amministrative e di quelle formative nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con caratteristiche coerenti con i Piani formativi proposti. Per FAD e FSC devono essere disponibili le condizioni e attrezzature per organizzare e gestire iniziative di formazione a distanza o attività di formazione sul campo	Titoli di proprietà o contratti di locazione o altro titolo di utilizzo in cui sia indicata la durata temporale e la destinazione d'uso Contratti/convenzioni con soggetti idonei per le tecnologie mediatiche necessarie per la FAD e/o soggetti che gestiscono strutture sanitarie idonee per la FSC (se non possedute in proprio)
Struttura organizzativa	Presenza di risorse umane che configurano una organizzazione stabile e finalizzata alla formazione inclusa la presenza di un responsabile per la formazione (CV).	Documentazione descrittiva con organigramma della struttura dedicata alla formazione
Registro responsabili scientifici	Presenza di un elenco di responsabili scientifici di cui il provider intende avvalersi, e relativa area tematica di competenza. I responsabili scientifici in elenco devono dichiarare l'assenza di conflitto di interessi e l'impegno a comunicare eventuali cambiamenti successivi rispetto a quanto dichiarato.	I responsabili scientifici sono inseriti dal provider nel portale http://ecm.regione.vda.it
Registro docenti	Presenza di un elenco dei docenti interni ed esterni di cui il provider intende avvalersi e relativa area tematica di competenza. I docenti in elenco devono dichiarare l'assenza di conflitto di interessi e l'impegno a comunicare eventuali cambiamenti successivi rispetto a quanto dichiarato.	I docenti sono inseriti dal provider nel portale http://ecm.regione.vda.it
Sistema qualità	Esiste una procedura ed un responsabile per la Valutazione del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e sono individuati criteri ed identificati indicatori di processo e di esito.	Procedure documentate dei processi attinenti alla formazione

3. QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA

Requisito	Indicatore	Evidenza nei casi di verifica per conseguire l'accreditamento standard
Rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi sulla base di specifici indicatori coerenti con le caratteristiche e le finalità del provider	Esistono delle procedure tramite cui rilevare il fabbisogno formativo dell'utenza a cui è rivolta la formazione	Documentazione che esplicita le procedure messe in atto per la rilevazione del fabbisogno formativo
Pianificazione	Esiste un piano formativo annuale e che deve comprendere: - aree di offerta formativa pertinenti ai bisogni rilevati - n. presunto di iniziative per area di offerta formativa - tipologia di formazione (RES, FSC, FAD, BLENDED) - destinatari della formazione - obiettivi formativi generali.	Il piano formativo è periodicamente inserito nel portale http://ecm.regione.vda.it
Progettazione	Esistono procedure strutturate per la progettazione della formazione, che verificano la congruità delle metodologie valutative e la coerenza tra obiettivi formativi, metodi didattici e modalità di valutazione dell'apprendimento	Il provider nell'ambito delle procedure d'accreditamento inserisce nel portale http://ecm.regione.vda.it prima dell'attivazione del corso i dati richiesti per ogni singolo evento formativo, allegandone specifico programma e prova di valutazione, specificando tra l'altro: - titolo dell'iniziativa - tipologia formativa (RES, FSC, FAD, BLENDED) - obiettivi formativi - metodologie didattiche valutative - periodo/sede - responsabile scientifico - docenti
Erogazione	Esistono procedure organizzate per garantire il processo di erogazione delle attività	Documentazione che il provider inserisce nel portale http://ecm.regione.vda.it
Valutazione	Esiste un sistema di: - rilevazione presenza - rilevazione del gradimento e della qualità percepita - congruità tra obiettivi, metodi didattici e valutazione dell'apprendimento	Documentazione che il provider inserisce nel portale http://ecm.regione.vda.it
Attribuzione crediti ECM	Si garantisce l'attribuzione dei crediti ai destinatari aventi diritto e la distribuzione degli attestati ECM.	Documentazione che il provider inserisce nel portale http://ecm.regione.vda.it

Sponsorizzazioni	Esplicita dichiarazione al rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la formazione continua	Documentazione relativa a contratti/convenzioni di sponsorizzazione. Tali contratti devono esplicitare le obbligazioni di entrambi i contraenti ed essere firmati dal legale rappresentante. Informazioni nel portale http://ecm.regione.vda.it
Relazione attività annuale	Redazione di una relazione annuale sull'attività formativa svolta durante l'anno con l'indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati. La relazione deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Valle d'Aosta entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Relazione idonea sottoscritta dal legale rappresentante

Allegato b)

Spett.le
ASSESSORATO SANITA', SALUTE
E POLITICHE SOCIALI
Direzione Salute
Ufficio Personale Dipendente e Convenzionato
del SSR.
Via De Tillier, n. 30
11100 AOSTA

OGGETTO: Domanda di Accredimento provvisorio

Con la presente, si richiede l'accREDITamento, quale Provider ECM, dell'operatore di formazione con RAGIONE SOCIALE _____, per la sede operativa di _____ ubicata in _____ *

Allo scopo si allegano:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti minimi;
- 2) Per i soggetti privati: Certificato CCIAA in carta semplice con dicitura antimafia, oppure analogo documento di iscrizione in apposito Registro per gli enti che non sono soggetti alla registrazione alla Camera di Commercio;
- 3) Documentazione relativa all'attività formativa già svolta (questa documentazione non è obbligatoria per gli enti/soggetti attualmente registrati nel sistema regionale ECM, in quanto documentazione già a disposizione della Regione Autonoma Valle d'Aosta; non è altresì obbligatoria per enti/soggetti di nuova istituzione);
- 4) Piano formativo annuale che evidenzia iniziative formative rivolte ai professionisti sanitari

Distinti saluti.

Luogo, data _____

Il legale rappresentante
TIMBRO E FIRMA

* si ricorda che la sede operativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta .

Allegato alla domanda

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto _____ nato a _____
(prov. ____) il _____ codice fiscale _____ residente
in _____ (prov. ____) Via _____, n _____.

In qualità di Legale Rappresentante della _____
con sede legale in _____

in riferimento alla richiesta di accreditamento come provider ECM,

visto l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 192 del 5 novembre 2009 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. _____ di data _____ che definisce i Criteri di accreditamento dei Provider della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed approva le Linee di indirizzo per la formazione continua ECM

consapevole che i dati forniti con la richiesta di accreditamento costituiscono dichiarazione formale di possesso dei requisiti ed accettazione delle norme che regolano il sistema ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta, fatte salve tutte le norme di legge vigenti in materia;

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

**DICHIARA
CHE L'ENTE RAPPRESENTATO**

- ha sede operativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- non rientra nella categoria dei soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per l'infanzia, dispositivi medici;
- non ha conseguito l'accREDITAMENTO provider per la sede operativa indicata, presso la Commissione nazionale per la formazione continua o presso altro sistema regionale di formazione continua;
- opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari;

- (solo per i soggetti privati) è dotato di atto certificato CCIAA di iscrizione nel Registro delle imprese o di analogo certificato di iscrizione in apposito registro per gli enti che non sono soggetti alla registrazione alla Camera di Commercio;
- dispone di atto istitutivo\statuto nel quale è evidenziato l'impegno nel campo della formazione continua (anche a titolo non esclusivo);
- ha pregressa esperienza in attività formativa in campo sanitario, avendo realizzato negli ultimi tre anni dal 2009 al 2011 n. _____ iniziative accreditate ECM (questo requisito non è obbligatorio per l'accreditamento provvisorio di enti di nuova istituzione) ovvero nell'anno 2012);
- garantisce affidabilità economica finanziaria, disponendo di bilanci e/o di documenti economici che evidenziano le risorse dedicate alla formazione;
- è affidabile rispetto alle norme in tema di sicurezza prevenzione e fiscalità, disponendo della seguente documentazione relativa a:
 - antimafia (solo per i soggetti privati)
 - obblighi per prevenzione ed infortuni (strutture e attrezzature)
 - obblighi in tema di contributi previdenziali e assistenziali
 - obblighi fiscali
- dispone in proprio o per contratto di:
 - sedi per lo svolgimento di attività amministrative connesse alla formazione
 - sedi per lo svolgimento di attività formative residenziali
 - sedi per lo svolgimento di attività formative sul campo
 - attrezzature idonee per iniziative di formazione a distanza (FAD)
- dispone di risorse umane che configurano un'organizzazione stabile e finalizzata alla formazione, inclusa la presenza di un responsabile per la formazione;
- dispone di un elenco dei responsabili scientifici della formazione, con indicata l'area di competenza ed evidenziata la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- dispone di un elenco dei docenti interni ed esterni, con indicata l'area di competenza ed evidenziata la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- dispone di un sistema qualità, con un responsabile e con documentate le procedure per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e specificati gli indicatori di processo e di esito;
- chiede l'accreditamento provider per le seguenti tipologie di formazione:
 - residenziale
 - a distanza (FAD)
 - sul campo (FSC)
- chiede l'accreditamento provider per le seguenti professioni sanitarie:
 - _____
 - tutte le professioni sanitarie
- dispone di un sistema di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi;

- per la pianificazione, approva un Piano formativo annuale, che evidenzia iniziative formative rivolte ai professionisti sanitari e che specifica le aree di offerta formativa pertinenti ai bisogni rilevati, i destinatari della formazione e gli obiettivi formativi regionali generali;
- per la progettazione, si avvale di procedure strutturate e documentate, che verificano la congruità delle metodologie valutative e la coerenza tra obiettivi formativi, metodi didattici e modalità di valutazione dell'apprendimento;
- per l'erogazione, si avvale di procedure organizzate e documentate che garantiscono il processo di erogazione delle attività formative;
- per la valutazione dei partecipanti la formazione, si avvale di un sistema che rileva:
 - la presenza alla formazione
 - il gradimento e la qualità percepita
 - l'apprendimento
- garantisce l'attribuzione dei crediti ECM ai partecipanti la formazione e la distribuzione degli attestati ECM agli aventi diritto;
- garantisce, nel caso di sponsorizzazioni, il rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la formazione continua ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta, predisponendo la documentazione ivi prevista;
- svolge attività di formazione esclusivamente finalizzata al miglioramento dell'assistenza sanitaria e non influenzata da interessi commerciali;
- garantisce l'integrità etica, il valore deontologico, la qualità tecnico scientifica dei contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che utilizza, nonché l'indipendenza dei programmi formativi;
- comunica, con almeno 15 giorni di preavviso alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ogni eventuale cambiamento di denominazione, di stato giuridico e di statuto, incluso la formazione di consorzi.
- rende accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di verifica e trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo la relazione annuale sull'attività formativa svolta.
- utilizza il sistema informativo della Regione Autonoma Valle d'Aosta disponibile sul sito <http://ecm.regione.vda.it>
- si impegna al pagamento del contributo annuo pari ad € 2.500,00, nonché al pagamento degli oneri derivanti da visite e/o audit secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

In fede

Il Legale Rappresentante

Luogo, data, _____

Al presente documento deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante